

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 5 febbraio 2021, n. 45

L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 4 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art. 3 comma 2.

Provincia di Foggia – Comune di Chieuti – Declassificazione dei seguenti tratti stradali:

- S.P. 44 “Serracapriola-Chieuti-Torre Fantina”, dal km. 2+700, in corrispondenza della strada comunale S. Paolo, al km.6+400, in corrispondenza della strada comunale della Vaccareccia, (centro urbano di Chieuti);
- S.P. 44 “Serracapriola-Chieuti-Torre Fantina”, tratto compreso dall’incrocio con Strada Statale 16 “Adriatica” fino alla stazione ferroviaria di Chieuti (Marina di Chieuti);
- S.P. 44 “Serracapriola-Chieuti-Torre Fantina”, tratto compreso dal passaggio a livello FS fino all’area antistante il Comando della Guardia di Finanza (Marina di Chieuti).

Il funzionario Ing. Antonio Savino, titolare della P.O. “Pianificazione e gestione di interventi in materia di OO.PP.”, sulla base dell’istruttoria espletata, espone quanto segue.

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 786 del 10.11.2020, con cui è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa “Pianificazione e gestione di interventi in materia di OO.PP.”;

PREMESSO che:

-Con nota prot. n. 7061 dell’8.10.2018 il tecnico responsabile del settore III del comune di Chieuti ha trasmesso alla Regione Puglia-Sezione lavori pubblici, gli atti propedeutici alla deprovincializzazione dei tratti stradali della S.P. n. 44 compresi nel territorio del comune di Chieuti, di seguito specificati:

1. tratto del centro abitato, dal km. 2+700 (punto terminale del campo sportivo di calcio fino all’incrocio strada comunale S. Paolo, al km.6+400 abitazione Mercuri intersezione con strada comunale della Vaccareccia);
2. tratto del centro abitato , Marina di Chieuti (via del Mare Mediterraneo, tratto compreso dall’incrocio con Strada Statale n. 16 “Adriatica”- immissione nella zona urbana di Marina di Chieuti, fino alla stazione Ferroviaria; Via del Tritone-tratto compreso dal passaggio a livello FS fino all’area antistante il Comando della Guardia di Finanza;

-Con successiva nota prot. n. 1704 datata 1° marzo 2020, il Sindaco del comune di Chieuti ha sollecitato il riscontro alla nota prot. n. 7061 dell’8.10.2018, al fine di concludere l’iter di declassificazione del tratto stradale della S.P. n. 44, allegando la documentazione già trasmessa con la precedente nota;

Atteso che dalla documentazione trasmessa con le note innanzi indicate risulta quanto segue:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2006, l’Amministrazione comunale di Chieuti (FG), manifestava la volontà di acquisire i seguenti tratti stradali della strada provinciale n. 44, e di inserirli nel piano delle strade comunali urbane:
 - 1° tratto –Centro Abitato di Chieuti :
 - dal km. 2+700 (punto terminale del campo sportivo di calcio fino all’incrocio strada comunale S. Paolo, al km.6+400 (abitazione Mercuri intersezione con strada comunale della Vaccareccia);
 - 2° tratto – Centro Abitato Marina di Chieuti:
 - via Mare Mediterraneo, tratto compreso dall’incrocio con Strada Statale n. 16 “Adriatica”- immissione nella zona urbana di Marina di Chieuti- fino alla Stazione Ferroviaria;
 - Via del Tritone-tratto compreso dal passaggio a livello FS fino all’area antistante il Comando della Guardia di Finanza;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 01.03.2007 la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole alla richiesta pervenuta dal Comune di Chieuti di acquisizione dei due tratti di strada della S.P.n. 44, dal km. 2+700 al km.6+400 e dall’incroci SS 16 Adriatica alla stazione di Marina di Chieuti, innanzi descritti;
- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 30.11.2011 il comune di Chieuti, poiché erano in corso lavori che comportavano l’esecuzione di opere interferenti con il tratto iniziale della strada

provinciale n. 44, deliberava di richiedere all'amministrazione provinciale la deprovincializzazione del tratto della S.P. n. 44 e di approvare un protocollo d'intesa, da sottoscrivere con la provincia di Foggia, per la gestione anticipata delle attività in corso, nelle more del perfezionamento degli atti per il trasferimento della titolarità del suddetto tratto stradale;

- con atto della Giunta Provinciale n. 370 del 15.12.2011, la Provincia di Foggia deliberava di autorizzare la concessione in gestione del tratto di strada provinciale n. 44 dal Km 2+670 al Km 2+900, nelle more del perfezionamento della procedura di deprovincializzazione e approvava lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere;

CONSIDERATO CHE:

- per il lungo lasso di tempo trascorso dalla data di adozione degli atti deliberativi innanzi richiamati alla trasmissione degli stessi alla Regione, al fine di assumere il provvedimento conclusivo di declassificazione dei tratti stradali in parola, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.38/77, lo scrivente Servizio Gestione opere pubbliche, con nota prot.n. 567 in data 13.01.2021, chiedeva che ciascuno dei due Enti interessati trasmettesse gli atti confermativi della rispettiva volontà di acquisizione e di cessione dei tratti stradali indicati, espressa dagli organi competenti;

PRESO ATTO CHE:

- Il Comune di Chieuti con nota prot. n.335 in data 14.01.2021, a firma del Sindaco Diego Iacono e del Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Graziano Giagnorio, ha confermato la volontà già espressa con i precedenti atti deliberativi, chiedendo la chiusura dell'iter di declassificazione dei tratti di strada Provinciale indicati in oggetto;
- Nella medesima nota del Comune di Chieuti si precisa, tra l'altro, che *“benché gli atti si riferiscono a volontà espresse in date antecedenti e mai revocate nè dall'ente Provinciale nè tantomeno dall'ente Comunale, che le condizioni oggetto di richiesta, dall'ultima data degli atti deliberativi, non sono mai mutate, che la volontà dell'ente Comunale è rimasta immutata nell'acquisire i tratti di strada eventualmente declassificati”*;
- Con nota prot. n.3985 in data 27.01.2021, il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia dott. Giovanni D'Attoli, ha comunicato che *“non essendo stati adottati atti in contrasto con quanto già stabilito con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 1.03.2007 e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 370 del 15.12.2011 – resta confermata la volontà di cessione dei detti tratti stradali indicati in oggetto”*.

RITENUTO che all'esito dell'istruttoria espletata, data la volontà espressa dagli enti interessati e visti i tratti di strada, come descritti negli atti deliberativi trasmessi dagli enti locali interessati, si ritengono sussistenti i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione dei tratti stradali succitati,

PROPONE

al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
ing. Antonio SAVINO

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

VISTA la L.R. 21.12.1977 n° 38, che reca " Norme per l'esecuzione di opere stradali "e all'articolo 4 disciplina le procedure per la classificazione e declassificazione delle strade comunali, provinciali e regionali;

VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada" e, in particolare, l'art. 2 che reca le definizioni e i criteri di classificazione delle strade e di declassificazione delle strade e al comma 9 prevede che " (*Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste*) sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che agli articoli 2 e 3 disciplina la classificazione e la declassificazione delle strade;

VISTO, altresì, l'articolo 4 del DPR n. 495 del 16.12.1992 che disciplina i passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade e, al comma 2, prevede che "*per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6*".

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D. Lgs n. 196/2003 ed il Regolamento (UE) 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art. 78

e seguenti della L.R. n. 28/2001;

VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Visto l'atto dirigenziale n. 997 in data 23/12/2016, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed organizzazione ha istituito i servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art.19 comma 2 del DPGR n. 443 del 31/07/2015, secondo le indicazioni dei direttori di dipartimento, che prevede l'attribuzione al Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell'ambito della Sezione Lavori Pubblici, delle funzioni amministrative di competenza regionale previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), con particolare riferimento alla classificazione delle strade comunali e provinciali;

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione al Servizio Gestione Opere Pubbliche delle funzioni amministrative di competenza regionale previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), con particolare riferimento alla classificazione delle strade comunali e provinciali;

VISTA la deliberazione n. 394 del 19.03.2020, con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici l'avv. Raffaele Landinetti, a decorrere dal 23 marzo 2020 sino alla data di conferimento del nuovo incarico di dirigente della Sezione Lavori Pubblici a seguito dell'espletamento della relativa procedura; con la medesima deliberazione è stato affidato alla Dott.ssa Teresa De Leo, Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, l'incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche;

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo";

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, come innanzi richiamate;

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa si approva quale parte integrante di questo provvedimento.
2. **Per i motivi** indicati in narrativa, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/1992, sono declassificati da provinciali a comunali i seguenti tratti della strada provinciale n. 44:
 - S.P. 44 "Serracapriola-Chieuti-Torre Fantina", dal km. 2+700, in corrispondenza della strada comunale S. Paolo, al km.6+400, in corrispondenza della strada comunale della Vaccarella, (centro urbano di Chieuti);
 - S.P. 44 "Serracapriola-Chieuti-Torre Fantina", tratto compreso dall'incrocio con Strada Statale 16 "Adriatica" fino alla stazione Ferroviaria di Chieuti (Marina di Chieuti);
 - S.P. 44 "Serracapriola-Chieuti-Torre Fantina", tratto compreso dal passaggio a livello FS fino all'area antistante il Comando della Guardia di Finanza (Marina di Chieuti).
3. **Di dare atto** che è onere degli Enti locali interessati, comune di Chieuti e Provincia di Foggia, procedere alla consegna dei tratti di strada in oggetto con le procedure previste dall'art.4, commi 5,6 e 7 del D.P.R. n. 495/92.
4. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92, il presente provvedimento di declassificazione sarà trasmesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato

generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

5. **Di dare atto** che il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
- è costituito da n. 6 facciate;
 - è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
 - è conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
 - è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all'Albo telematico provvisorio dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
 - è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale ;
 - è pubblicato, ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it.
 - sarà pubblicato, inoltre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed avrà effetto trenta giorni dopo la pubblicazione sul BURP, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 21.12.1977 n° 38;
 - Sarà notificato alla Provincia di Foggia, al Comune di Chieuti (FG) e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente ad interim del Servizio Opere Pubbliche

Dott.ssa Teresa DE LEO